Oscuramento disposto
Numero registro generale 444/2026
Numero sezionale 3428/2026
Numero di raccolta generale 28519/2026
Data pubblicazione 06/11/2026

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da:		Oggetto:
Laura Tricomi	Presidente	SEPARAZIONE
Rosario Caiazzo	Consigliere	DIVORZIO
Laura Scalia	Consigliere	Ud.29/09/202
Maura Caprioli	Consigliere Rel.	6 CC
Eleonora Reggiani	Consigliere	

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 444/2026 R.G. proposto da:

[redacted] rappresentata e difesa dall'avvocato [redacted]

-ricorrente principale-

contro

[redacted] rappresentato e difeso dall'avvocato [redacted] unitamente all'avvocato [redacted]

-ricorrente incidentale-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 2775/2025 depositata il 20/10/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/09/2026 dal Consigliere Maura Caprioli.

Firmato Da: LAURA TRICOMI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 33ca460b44ae52ff

FATTI DI CAUSA

Ritenuto che:

[redacted] in data 26 aprile 2024, chiedeva ex art. 473 bis 49 del codice di procedura al Tribunale di Milano, la separazione personale da [redacted] e decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile.

Il Tribunale con sentenza n. 8866/2024 dichiarava inammissibile la domanda di separazione personale ritenendo circostanza pacifica quella secondo cui nessuna riconciliazione era mai avvenuta dalle parti e incontroverso che l'affectio coniugalis tra [redacted] e [redacted] non si era mai ricostituito.

Il primo Giudice accertava altresì che nel caso di specie non solo mancava una ricostruzione dell'unione coniugale comprovata da comportamenti inequivoci incompatibili con lo stato di separazione, ma sussistevano comportamenti inequivoci di segno opposto, quale la convivenza more uxorio del [redacted] con la sig.ra [redacted] che proseguiva senza soluzione di continuità dal 2007.

Su queste basi riteneva "inammissibile la domanda di separazione personale, essendo le parti già separate legalmente come da decreto di omologa del Tribunale di Milano del 18/09/2007" e disponeva "con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Delegato per la prosecuzione del giudizio in ordine alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Avverso tale decisione [redacted] proponeva appello chiedendo che venisse dichiarata l'improcedibilità della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio sostenendo che l'inammissibilità della domanda di separazione dovrebbe travolgere anche

Firmato Da: LAURA TRICOMI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 33ca460b44ae52ff

la domanda di divorzio, in quanto quest'ultima sarebbe "dipendente" rispetto alla prima nel procedimento ex art. 473 bis 49 del codice di procedura civile.

Con sentenza n. 2775/2025 pubbl. il 20/10/2025 la Corte di appello di Milano dichiarava improcedibile la domanda di divorzio revocando l'ordinanza di rimessione sul ruolo per procedere sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Osservava che l'introduzione dell'art. 473 bis 49 del codice di procedura civile è finalizzata ad accelerare i procedimenti di crisi matrimoniale, evitando duplicazioni processuali.

Rilevava che la prosecuzione del giudizio di divorzio doveva essere subordinata al passaggio in giudicato della sentenza di separazione.

La Corte di appello riteneva che l'accertamento che le parti erano separate dal 2007 e non si erano mai riconciliate costituiva un fatto pacifico, ma rappresentava un antefatto che, se pure avesse costituito la ragione della pronuncia di inammissibilità della pronuncia di separazione, sarebbe stato estraneo rispetto alla statuizione di cui all'ultimo alinea del primo comma dell'art. 473 bis 49.c.p.c.

La Corte distrettuale evidenziava che nel procedimento de quo, instaurato ai sensi della norma da ultimo citata, parte ricorrente aveva formulato domanda di separazione, domanda sulla quale il Tribunale si era pronunciato dichiarandone l'inammissibilità ed era quest'ultima statuizione che doveva risultare definitiva prima di procedere con il giudizio di scioglimento del matrimonio. E tale passaggio in giudicato non era ancora intervenuto.

Firmato Da: LAURA TRICOMI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 33ca460b44ae52ff

Avverso tale pronuncia [redacted] ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi cui ha replicato [redacted] con controricorso e ricorso incidentale.

Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative in vista dell'udienza camerale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Ritenuto che:

Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 473-bis.49 c.p.c. e dell'art. 3 L. n. 898/1970, sostiene che la Corte d'Appello avrebbe erroneamente subordinato la procedibilità della domanda di divorzio al passaggio in giudicato della statuizione di inammissibilità della separazione introducendo una condizione di procedibilità non prevista dalla legge.

Con il secondo motivo dedotto in via subordinata lamenta che la Corte d'Appello avrebbe applicato una regola processuale inesistente, alterando la struttura del procedimento unitario e privando la parte del diritto a una definizione coerente del segmento relativo al divorzio.

Con un terzo motivo la ricorrente principale denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in tema di compensazione integrale delle spese di lite, sostenendo che la Corte d'Appello aveva disposto tale compensazione senza adeguata motivazione sui presupposti di legge

[redacted] a sua volta, ha proposto ricorso incidentale deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 473-bis.49 c.p.c. e dell'art. 3 L. n. 898/1970, per avere la Corte d'Appello erroneamente dichiarato l'improcedibilità della domanda di divorzio subordinandola al passaggio in giudicato della statuizione di inammissibilità della separazione,

Firmato Da: LAURA TRICOMI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 33ca460b44ae52ff

introducendo una condizione di procedibilità non prevista dalla legge (art. 360, n. 3, c.p.c.).

Osserva il controricorrente che l'art. 473-bis.49 c.p.c. prevede che le domande di divorzio siano "*procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale*" e che nella specie non vi era stata alcuna "sentenza che pronuncia la separazione personale", proprio perché già da tempo pronunciata ma una declaratoria di inammissibilità della domanda di separazione per preesistenza di separazione legale, di talché i presupposti sostanziali del divorzio ex art. 3 L. n. 898/1970 dovevano essere pienamente sussistenti: -separazione consensuale omologata dal 2007; -protrarsi ininterrotto della separazione per oltre 17 anni; -mancanza di riconciliazione sostanziale accertata dal Tribunale.

Con un secondo motivo il controricorrente deduce in via in via subordinata incidentale condizionata la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in tema di compensazione delle spese processuali (art. 360, n. 3, c.p.c.).

Sostiene che nel caso di accoglimento del ricorso incidentale si verrebbe a configurare una chiara situazione di soccombenza della ricorrente principale.

Va preliminarmente rilevata la carenza di interesse ad impugnare della ricorrente principale con riferimento ai primi due motivi.

Com'è noto, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., "Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse".

Questa Corte è consolidata nel ritenere che l'interesse ad agire, previsto quale condizione dell'azione ex art. 100 c.p.c., va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso

Firmato Da: LAURA TRICOMI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 33ca460b44ae52ff

ampio, del diritto e consistente in ciò che senza il processo e l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un pregiudizio (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 12532 del 08/05/2024).

In numerose pronunce, questa stessa Corte ha efficacemente affermato che l'interesse ad agire deve essere concreto ed attuale, consistendo nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (tra le tante, v. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 7786 del 29/03/2007).

In tale quadro, l'interesse all'impugnazione - inteso quale manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire e la cui assenza è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo - deve essere individuato in un interesse giuridicamente tutelabile, identificabile nella concreta utilità derivante dalla rimozione della pronuncia censurata (Cass., Sez. U, Sentenza n. 12637 del19/05/2008; Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 3991 del 18/02/2020; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 23054 del 23/08/2024).

Ciò premesso, risulta doveroso il rilievo del difetto di interesse ad impugnare per cassazione la decisione resa dalla Corte in perfetta aderenza alle richieste dell’appellante dirette alla declaratoria improcedibilità della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio nell’alveo del proseguendo giudizio R.G. n. 15475/2024 non potendo la ricorrente trarre alcun risultato utile dall'eventuale accoglimento dell'impugnazione qui proposta con i primi due motivi.

Ciò posto occorre procedere all’esame della questione veicolata con il primo motivo di ricorso incidentale.

A tal fine è necessario muovere dal dato normativo di riferimento.

L'art. 3, n. 2, lett. b) L. n. 898/1970, come modificato dalla riforma Cartabia, prevede che lo scioglimento del matrimonio può essere

Firmato Da: LAURA TRICOMI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 33ca460b44ae52ff

domandato quando "è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale" e le separazioni si sono protratte ininterrottamente per il tempo stabilito.

L'art. 473-bis.49 c.p.c. prevede che le domande di divorzio siano "*procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale".*

Il legislatore, quindi, ha espressamente previsto l'ammissibilità della domanda cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nell'art. 473-*bis*.49 c.p.c., con riferimento al giudizio contenzioso (subordinando, come è naturale e giusto che sia, la procedibilità del divorzio al ricorrere dei presupposti indicati dall'art. 3, comma 1, n. 2, lett. b, l. div.).

La ratio sottesa all'introduzione di tale novità legislativa introdotta con l'art.473-*bis*.49, con la previsione del cumulo delle domande di separazione e divorzio nei procedimenti contenziosi, è dettata, come si evince dalla relazione illustrativa dalla «*necessità di dettare disposizioni che possano prevedere un coordinamento tra i due procedimenti, nonché ove opportuna la loro contemporanea trattazione*».

Vengono, dunque, in rilievo, due profili: il primo, riguardante il «*risparmio di energie processuali*» realizzato con il *simultaneus processus* relativo a pretese identiche o implicanti accertamenti di fatto comuni o comunque almeno in parte rilevanti per entrambi i processi; l'altro, riguardante il coordinamento delle decisioni rese nei distinti giudizi.

Le novità introdotte con l'art. 473-*bis*.49 c.p.c. rispetto alla disciplina previgente dei rapporti tra il processo di separazione giudiziale e quello di

Firmato Da: LAURA TRICOMI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 33ca460b44ae52ff

divorzio, come efficacemente messe in luce da questa Corte (Cass 28727/2023) sono essenzialmente due : 1) la prevalenza data alle ragioni di connessione, rispetto al criterio della competenza per territorio inderogabile (art. 28 c.p.c., in relazione alle cause previste nei nn2 e 3 dell'art.70 c.p.c.), tale da rendere possibile l'attrazione al foro del giudizio di separazione, adito preventivamente (art. 40 c.p.c.), anche del giudizio di divorzio per il quale sia competente, in base alle regole dell'art. 473-*bis*.47 c.p.c., un diverso foro; 2) l'ammissibilità del cumulo oggettivo delle domande contenziose di separazione e divorzio.

La parte a ciò interessata potrà proporre, insieme con la domanda di separazione personale, anche la domanda di divorzio, senza condizionarne, volontariamente ed esplicitamente, la trattazione al passaggio in giudicato della sentenza sulla domanda di separazione e al decorso del periodo di separazione minimo previsto dalla legge: il cumulo sarà già condizionato *ex lege*.

Il Tribunale, all'esito del positivo esame della domanda di separazione personale, con sentenza (che non definirà, quindi, tutte le domande proposte, il cui dispositivo, una volta passata in giudicato, sarà trasmesso in copia autentica all'Ufficiale di Stato civile per le debite annotazione e gli ulteriori incombenti di legge), provvederà, in relazione alla congiunta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non ancora procedibile, prima che sia decorso il termine indicato dall'art.3, n. 2, lett.b), l.n. 898/1970, a rimettere la causa, con separata ordinanza, dinanzi al giudice relatore perché questi acquisisca la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Firmato Da: LAURA TRICOMI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 33ca460b44ae52ff

Giova osservare che la novità più rilevante prevista dall'art. 473-*bis*.51 c.p.c., nell'ipotesi di ricorso congiunto, è la possibilità per le parti di sostituire l'udienza dinanzi al giudice relatore con il deposito di note scritte.

L'argomento letterale fondato sull'art.3 l.898/1970, quale risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 149/202 [« *Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi:… b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati*»], non risulta decisivo: tale disposizione più che consentire il cumulo solo lì dove la legge espressamente lo preveda, sembra preoccuparsi prevalentemente di disciplinarlo e rappresenta una sostanziale duplicazione dell'ultimo periodo

Firmato Da: LAURA TRICOMI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 33ca460b44ae52ff

del primo comma dell'art. 473-*bis*.49 c.p.c.(in questo senso Cass 28727/ 2023).

Alla luce delle preliminari considerazioni occorre valutare il caso concreto.

La Corte di appello, pur dando atto *"che le parti sono separate dal 2007 e non si sono mai riconciliate costituisce un fatto pacifico, come ricordato dalla stessa appellante all'udienza del 2 ottobre 2024, al punto che il* [redacted] *ha sempre continuato a convivere con la sua nuova compagna dopo la separazione"* ha ritenuto che tale "antefatto" (ovvero l'avvenuta separazione) costituisce *"la ragione della pronuncia di inammissibilità della pronuncia di separazione>>* e che tuttavia (l'antefatto, ovvero l'avvenuta separazione) *deve ritenersi estraneo rispetto alla statuizione di cui all'ultimo alinea del primo comma dell' art. 473 bis 49.c.p.c.* (cfr. pag. 5 della pronuncia di appello).

Il Giudice del merito ha altresì ritenuto che, prima di procedere al giudizio di scioglimento del matrimonio, era necessario che la declaratoria di inammissibilità pronunciata dal Tribunale in merito alla domanda di separazione divenisse definitiva e poiché nella specie la pronuncia non era divenuta definitiva la domanda di scioglimento doveva considerarsi improcedibile con conseguente revoca dell'ordinanza di rimessione sul ruolo per procedere sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Il ragionamento seguito dalla Corte distrettuale è errato e in contrasto con il testo di legge e le finalità perseguite dall'intervento legislativo volto ad accelerare la conversione della separazione in divorzio, nella consapevolezza che, secondo il costume sociale, con la separazione cessa definitivamente il rapporto coniugale e deve essere facilitato il recupero del libero stato.

Firmato Da: LAURA TRICOMI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 33ca460b44ae52ff

Come si evince dalla sentenza di appello (fol.3), la sentenza di primo grado aveva così statuito «inammissibile la domanda di separazione personale, essendo le parti già separate legalmente come da decreto di omologa del Tribunale di Milano del 18/09/2007» ed aveva disposto «con separata ordinanza la remissione della causa sul ruolo del Giudice Delegato per la prosecuzione del giudizio in ordine alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio».

L'appellante [redacted] non aveva impugnato il capo della sentenza di primo grado con cui è stata pronunciata l'inammissibilità della domanda di separazione, ma la statuizione con cui era stato disposto il prosieguo del giudizio sul divorzio, assumendo che questo era dipendente ex art.473bis.49 c.p.c. rispetto ad una sentenza che pronuncia la separazione personale e, nel caso, non vi sarebbe stata.

La Corte di merito non si è adeguatamente confrontata con la statuizione espressa in primo grado e non ha colto la ragione decisoria, laddove afferma che la pacifica separazione personale dei coniugi omologata dal Tribunale e risalente al 2007 è «un antefatto che, se pure ha costituito la ragione della pronuncia di inammissibilità della pronuncia di separazione, è estraneo rispetto alla statuizione di cui all'ultimo alinea del primo comma dell' art. 473 bis 49.c.p.c. (" le domande proposte sono procedibili … previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione").

Nel procedimento *de quo*, instaurato ai sensi della norma da ultimo citata, parte ricorrente ha formulato domanda di separazione, domanda sulla quale il Tribunale si è pronunciato dichiarandone l'inammissibilità: è quest'ultima statuizione che deve risultare definitiva prima di procedere con il giudizio di scioglimento del matrimonio. E tale passaggio in giudicato, all'evidenza, non è ancora intervenuto. Da qui, l'accoglimento

Firmato Da: LAURA TRICOMI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 33ca460b44ae52ff

sul punto, dell'appello e la conseguente declaratoria di improcedibilità della domanda di scioglimento del matrimonio.» (fol.5).

Invero, la Corte di appello ha ritenuto erroneamente che l'accertamento della definitiva separazione legale tra i coniugi da parte del Tribunale in primo grado, a seguito della dimostrazione dell'omologa della separazione personale consensuale risalente al 2007, fosse un mero "antefatto": così non è, in quanto il Tribunale in primo grado ha accertato la sussistenza dello status giuridico di "separato legale" già in possesso delle parti, che costituisce proprio il presupposto giuridico per procedere alla trattazione della causa di divorzio, con statuizione non impugnata, e sulla quale si è formato il giudicato interno.

Giova, quindi rimarcare che l'accertamento dello *status* giuridico di separato da parte del Tribunale non è estraneo alla procedura ex art.473bis.49 c.p.c., proprio perché esso definitivamente accerta la sussistenza del presupposto costituito dallo *status* di separati legali: la sentenza del Tribunale aveva pronunciato l'inammissibilità della domanda di separazione legale proprio perché i coniugi erano già separati legalmente. L'eventuale mancanza del passaggio in giudicato, ove fosse stato impugnato in appello anche il capo di inammissibilità - ma non lo è stato alla stregua di quanto risulta dagli atti depositati telematicamente - , non avrebbe, comunque, impedito di disporre il rinvio per la prosecuzione del giudizio di divorzio, perché – al contrario - la procedibilità della domanda di divorzio non è impedita dal mancato passaggio in giudicato della separazione legale, ma solo condizionata e differita al momento in cui si realizza la condizione legale richiesta (status di separato legale).

Il giudice del gravame una volta accertata l'esistenza di un decreto di omologa della separazione e la pacifica mancata ricostituzione di una

Firmato Da: LAURA TRICOMI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 33ca460b44ae52ff

comunione materiale e spirituale dei coniugi avrebbe dovuto rigettare il gravame per la sussistenza delle condizioni che giustificano la pronuncia di divorzio ex art. 3, n. 2, lett. b) L. n. 898/1970.

L'accoglimento del ricorso incidentale e la conseguente cassazione della pronuncia impugnata comporta l'assorbimento della questione relativa alle spese di causa della fase di gravame fatta valere con il secondo motivo del ricorso incidentale.

Parimenti resta assorbita la censura formulata in via subordinata dalla ricorrente principale in merito alla compensazione delle spese disposta dalla Corte di appello

La statuizione di improcedibilità della domanda di divorzio è pertanto errata e va cassata per il proseguo ai sensi dell'art 383, primo comma c.p.c. e rinviata alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione anche per le spese di questa fase.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, assorbito il secondo, dichiara inammissibile il primo e secondo motivo del ricorso principale ed assorbito il terzo, cassa la decisione impugnata e rinvia ai sensi dell'art 383, primo comma c.p.c. alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione anche per le spese di questa fase.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma il 29 settembre 2026

Il Presidente

(Laura Tricomi)

Firmato Da: LAURA TRICOMI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 33ca460b44ae52ff

Firmato Da: LAURA TRICOMI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 33ca460b44ae52ff